AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE
QUADRIENNIO 2026-2030
PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DELL'ORDINE DEI BIOLOGI DELAZIO E DELL'ABRUZZO

1. INDIZIONE DELLE ELEZIONI.

È convocata l'assemblea elettorale per gli iscritti all'Albo dell'Ordine dei biologi del Lazio e Abruzzo (di seguito l'"**Ordine**"), ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018, in:

- prima convocazione nei giorni 14-15-16 novembre 2026, dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
- seconda convocazione nei giorni 21-22-23 novembre 2026, dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
- terza convocazione nei giorni 28-29-30 novembre 2026, dalle ore 10.00 alle ore 19.00;

per l'elezione dei 15 (quindici) componenti del Consiglio direttivo iscritti all'Albo dell'Ordine e dei 3 (tre) componenti, di cui uno supplente, del Collegio dei revisori.

La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori è valida in prima convocazione qualora abbiano votato almeno i due quinti degli aventi diritto al voto o, in seconda convocazione almeno un quinto degli aventi diritto al voto; a partire dalla terza convocazione, la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Elenco componenti eletti del Consiglio Direttivo uscente sono:

- Daniela Arduini
- Massimiliano Scalici
- Luigi Grillo
- Cecilia Verga Falzacappa
- Alessandra Amendola
- Romina Carinci
- Andrea De Cinti
- Piera Lisa Di Felice
- Salvatore Esposito
- Rodolfo Ippoliti
- Barbara Mazzocco
- Marcello Meledandri
- Alberto Spanò
- Annunziata Taccone
- Claudio Tribalto

Elenco Componenti eletti del Collegio dei revisori uscente sono:

- Laura Rossi (titolare)
- Alfredo Iannello (titolare)
- Daniela Pascucci (supplente)

Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano, in quanto compatibili, il d. lgs. C.p.S 13 settembre 1946, n. 233, e s.m.i, il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni degli organi degli Ordini dei biologi e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (di seguito il "**Regolamento elettorale FNOB**"), approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi nella seduta del 21 luglio 2026 (consultabile al link https://www.fnob.it/wp-content/uploads/2026/09/Regolamento-Elettorale-def-3.pdf), e il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni degli organi dell'Ordine dei biologi del Lazio e dell'Abruzzo (consultabile al link: https://biologilazioabruzzo.it/amministrazione-trasparente/categoria/regolamenti-interni/), approvato dal Comitato Centrante dalla FNOB nella seduta del 6 ottobre 2026.

***

2. VOTO IN MODALITÀ TELEMATICA DA REMOTO.

Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica da remoto.

Lo svolgimento delle operazioni di voto telematiche è affidato a operatore di mercato specializzato ed indipendente rispetto all'Ordine, selezionato nel rispetto della normativa vigente (di seguito l'"**Operatore**").

Il sistema informatico fornito dall'Operatore possiede le caratteristiche di cui all'art. 7 del Regolamento elettorale FNOB.

***

3. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei revisori uscenti, che abbiano presentato singolarmente o nell'ambito di una lista la propria candidatura.

Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo e di componente del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere.

Le liste di candidati devono essere denominate. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura o una sola lista di candidati al Consiglio direttivo e una sola candidatura o una sola lista di candidati al Collegio dei revisori; qualora sottoscriva più candidature o più liste di candidati per lo stesso organo, le sue firme non potranno essere computate in nessun caso. I candidati, sia singolarmente che nell'ambito di una lista, all'elezione di un organo, non possono sottoscrivere le candidature o le liste di candidati all'elezione di altro organo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato. A tal fine, si comunica che la sede dell'Ordine sarà aperta per le autentiche, a partire dai giorni:

- 28.10.2026 dalle ore14:00 alle ore 16:00;

- 29.10.2026 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30;

- 30.10.2026 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30;

- 31.10.2026 dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

- 02.11.2026 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30;

In apposita sezione del sito istituzionale dell'Ordine (consultabile al link: https://biologilazioabruzzo.it/speciale-elezioni/) è possibile scaricare la seguente modulistica per la presentazione delle candidature e delle liste:

Allegato 1 - Modulo di presentazione della lista dei candidati al Consiglio Direttivo

Allegato 2 - Modulo di presentazione della candidatura singola al Consiglio Direttivo

Allegato 3 - Modulo di accettazione della candidatura di lista al Consiglio Direttivo

Allegato 4 - Modulo di accettazione della candidatura singola al Consiglio Direttivo

Allegato 5 - Modulo di presentazione della lista dei candidati al Collegio dei Revisori

Allegato 6 - Modulo di presentazione della candidatura singola al Collegio dei Revisori

Allegato 7 - Modulo di accettazione della candidatura di lista al Collegio dei Revisori

Allegato 8 - Modulo di accettazione della candidatura singola al Collegio dei Revisori

I candidati riunti in una lista nominano un delegato alla presentazione delle candidature e di tutta la relativa modulistica.

Al fine di garantire l'equilibrio di genere, nel Consiglio direttivo e nel Collegio dei revisori dell'Ordine nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi; conseguentemente, non sono ammesse le liste di candidati in cui uno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore a due terzi.

Le liste non possono essere composte da un numero di candidati superiore a quello dei componenti dell'Organo da eleggere.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Regolamento elettorale FNOB, per facilitare la raccolta delle sottoscrizioni degli elettori, i moduli di cui agli Allegati 1 (*Modulo di presentazione della lista dei candidati al Consiglio Direttivo*), 2 (*Modulo di presentazione della candidatura singola al Consiglio Direttivo*), 5 (*Modulo di presentazione della lista dei candidati al Collegio dei Revisori*) e 6 (*Modulo di presentazione della candidatura singola al Collegio dei Revisori*) possono anche essere custoditi presso gli uffici dell'ente e le sottoscrizioni possono essere raccolte anche in assenza dei candidati, per poi essere riconsegnati al candidato singolo o al presentatore della lista una volta terminata la raccolta delle sottoscrizioni.

Al momento della raccolta di ciascuna sottoscrizione, i Moduli 1, 2, 5 e 6 devono essere già compilati in ogni parte e recare, pertanto, l'indicazione completa della lista di candidati o del candidato singolo.

Al momento della presentazione, da effettuare nei termini e con le modalità di cui al paragrafo successivo, ai moduli di cui agli Allegati 3 (*Modulo di accettazione della candidatura di lista al Consiglio Direttivo*), 7 (*Modulo di accettazione della candidatura di lista al Collegio dei Revisori*), completi delle sottoscrizioni dei candidati autenticate dal Presidente o da suo delegato, dovranno essere allegati, rispettivamente, i moduli di cui agli Allegati 1 (*Modulo di presentazione della lista dei candidati al Consiglio Direttivo*), 2 (*Modulo di presentazione della candidatura singola al Consiglio Direttivo*), 5 (*Modulo di presentazione della lista dei candidati al Collegio dei Revisori*) anch'essi completi delle sottoscrizioni autenticate dal Presidente a da suo delegato.

Le liste dei candidati nonché le singole candidature possono essere presentate, a pena di irricevibilità, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione sul sito istituzionale dell'Ordine, entro le **ore 12.00 (dodici)** del giorno **4 novembre 2026** ("*dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni"*) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.biologilazioabruzzo.it o a mano presso la Segreteria dell'Ordine, sita in Roma, viale della Piramide Cestia, n. 1/C

Nel caso di invio tramite posta elettronica certificata, i moduli per la/e candidatura/e di lista o singola (completi di sottoscrizioni autenticate dei candidati), nonché di presentazione della/e candidatura/e di lista o singola (completi di sottoscrizioni autenticate degli elettori), dovranno essere scannerizzati e trasmessi in formato *.pdf* dal candidato singolo ovvero dal candidato di lista individuato come delegato alla presentazione della lista.

Entro due ore dal termine per la presentazione delle candidature e delle liste di candidati, il Presidente dell'Ordine uscente provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale delle candidature e delle liste di candidati ammesse e di quelle non ammesse perché pervenute oltre il termine prescritto ovvero per incompletezza dei relativi moduli, per carenza dei requisiti di eleggibilità negli organi degli Ordini dei biologi, nei casi di cui all'art. 3, commi 2 e 7, del Regolamento elettorale FNOB e, più in generale, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.

In caso di mancato raggiungimento del *quorum*, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole candidature.

***

4. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLA E COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE.

L'assemblea elettorale è convocata sia presso la sede dell'Ordine sita in Roma, viale della Piramide Cestia, n. 1/C sia, in modalità telematica da remoto, attraverso la piattaforma di voto, alla quale sarà possibile accedere utilizzando il *link* che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine (https://biologilazioabruzzo.it/) il giorno della prima convocazione.

Ai fini della composizione del seggio elettorale si tiene conto sia degli iscritti presenti fisicamente nella sede dell'Ordine che di quelli che hanno effettuato l'accesso alla piattaforma.

L'accesso alla piattaforma antecedente alla costituzione del seggio è finalizzato esclusivamente alla partecipazione all'assemblea e all'individuazione dei componenti del seggio. L'espressione del voto è consentita soltanto dopo la costituzione del seggio e la dichiarazione di apertura delle operazioni di voto.

Il Presidente dell'Ordine uscente, per procedere alla costituzione del seggio elettorale, redige, anche con l'ausilio del referente tecnico (di seguito il "**Referente tecnico**") designato dall'Operatore ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera a), del Regolamento elettorale FNOB redige un elenco completo dei presenti all'assemblea completo delle relative generalità.

Il seggio elettorale è composto:

a) dai tre biologi più anziani di età, presenti all'assemblea, due dei quali con funzioni di scrutatori, diversi dal Presidente dell'Ordine uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo o al Collegio dei revisori uscenti e diversi dai candidati o dai componenti delle liste di candidati;

b) dal biologo più giovane d'età, presente all'assemblea, diversi dal Presidente dell'Ordine uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o al Collegio dei revisori uscenti e diverso dai candidati o dai componenti delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

I tre componenti di cui alla precedente lettera a) individuano al loro interno il presidente di seggio.

In mancanza di accordo le funzioni di presidente sono svolte dal componente più anziano d'età.

Per ciascun componente del seggio è individuato, fra i presenti fisicamente all'assemblea convocata nella sede dell'Ordine, il componente supplente tramite sorteggio effettuato a cura del Presidente dell'Ordine uscente.

Il seggio elettorale è unico e si insedia fisicamente nella sede dell'Ordine.

Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente dell'Ordine uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale. Di tale circostanza viene data comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine. In tale ipotesi, con le medesime modalità previste per la prima convocazione, si provvede alla costituzione del seggio in seconda e, se del caso, in terza convocazione.

Una volta costituito il seggio, questo resta in carica anche per le successive convocazioni.

Se il Presidente dell'Ordine uscente accerta, invece, che, prima del decorso del termine di tre ore dall'apertura del seggio, è possibile costituire il seggio elettorale nel rispetto dei criteri di cui ai paragrafi precedenti, ne individua i componenti redigendo apposito verbale, che deve essere sottoscritto anche da questi ultimi.

5. OPERAZIONI DI VOTO

La votazione da remoto si effettua attraverso apposita piattaforma telematica.

Il voto è personale, non essendo ammesso il voto per delega.

Il voto è espresso dall'avente diritto da qualsiasi postazione informatica fissa o mobile avente un collegamento alla rete internet.

È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente idonei per la connessione con la piattaforma informatica di voto, senza che l'inadeguatezza dei medesimi dispositivi possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto.

L'avente diritto esprime il voto sulla scheda elettorale elaborata dal sistema informatico per la compilazione automatica e, dopo personale conferma del voto espresso, inserisce la medesima nell'urna telematica, che consente l'inserimento anche di schede bianche.

Il sistema di voto telematico rilascia, esclusivamente al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata.

La sospensione giornaliera, la riapertura e la chiusura definitiva della piattaforma avvengono secondo l'art. 7 del Regolamento elettorale FNOB.

***

6. SCRUTINIO E VERBALIZZAZIONE

Al termine delle operazioni di voto telematiche e dichiaratane la conclusione, il presidente del seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede, assistito dagli scrutatori e dal segretario, con supporto del Referente tecnico, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 7 del Regolamento elettorale FNOB.

Di tutte le operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale, in duplice copia, da compilare, per quanto compatibile, secondo il più recente modello predisposto dal Ministero dell'Interno per le elezioni amministrative.

Le due copie dei verbali devono essere, altresì, trasferite su supporto digitale, la cui conformità all'originale analogico deve essere attestata mediante l'apposizione di firma digitale da parte del presidente del seggio. Spetta al Presidente dell'Ordine uscente dotare ciascun seggio degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente comma.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali; decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. In caso di eccessiva affluenza e al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni, il Presidente del seggio può, tuttavia, limitare la presenza ai soli candidati singoli e ai delegati di lista.

***

7. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI.

Ultimato lo scrutinio dei voti, il presidente del seggio proclama immediatamente i risultati e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.

A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'albo dell'Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.

Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni ed eventuali schede nulle o contestate sono conservate per quattro anni.

Il presidente del seggio notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della Salute, al Ministero della Giustizia, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, al Ministero dell'Università e della Ricerca, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai tribunali civili e penali competenti sul territorio dell'Ordine, nonché alla Federazione Nazionale degli Ordini dei biologi e all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei biologi.

Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori si riuniscono su convocazione del componente eletto più anziano di età individuato per ciascun organo, per procedere all'insediamento e, nel caso del Consiglio direttivo, alla distribuzione delle cariche istituzionali.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Il Presidente

dell'Ordine dei Biologi di Lazio e dell'Abruzzo

OBLA - ORDINE BIOLOGI LAZIO E ABRUZZO

Daniela Frodini